



Titolo

Mezzi di prova – pluralità di prove testimoniali – valutazione – modalità – circostanze riferite solo da alcuni testimoni – valenza probatoria – sussistenza - condizioni

Descrizione

Secondo l'orientamento della Corte federale d'appello (Sez. I, n. 59/2023-2024) una pluralità di testimonianze deve essere valutata alla luce delle circostanze di accadimento dei fatti e delle condizioni concrete nelle quali ciascun testimone ha acquisito cognizione degli accadimenti rilevanti, considerandosi anche la possibilità di parziali divergenze tuttavia inidonee a scalfire la complessiva attendibilità dei narrati e la ricostruzione dei fatti. Tale principio è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui, "In tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali concernenti un medesimo fatto, la valenza probatoria delle dichiarazioni non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, se non a condizione che sia rigorosamente dimostrato che tutte le fonti orali, presenti in "*loco criminis*", abbiano avuto la completa percezione del fatto nella interezza di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa" (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 34473 del 27/05/2015, dep. 06/08/2015, Rv. 264276 - 01, nonché Sez. 5, Sentenza n. 15669 del 24/02/2020, dep. 21/05/2020, Rv. 279162 - 01).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 87/CFA/2023-2024/D

Presidente

Tersollo

Relatore

Galli

Riferimenti normativi

art. 57 e sgg. CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0087 CFA del 26 febbraio 2024 (PFI/Sig. Matteo Calandrini)